



- 3 NOV. 1997

Roma

19

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

AGLI ISPETTORATI GENERALI
LORO SEDI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
LORO SEDI

ALLA RAGIONERIA REGIONALE
DELLO STATO
00100 ROMA

Divisione VII
Prot. N. 087684 Allegati 1
209668

OGGETTO : - ASSISTENZA FISCALE -

I dipendenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale "diretta", prevista dall'art.78 - comma 18 - della legge 30.12.1991, n. 413, dovranno consegnare o far pervenire entro il 15 gennaio 1998, alla Divisione VII di questo Ispettorato, apposita comunicazione, conforme al mod. 730/6, allegata alla presente in fac-simile.

Può beneficiare dell'assistenza fiscale anche il coniuge del dipendente che sia fiscalmente a carico e che, nel 1997, possieda solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Infine, si ritiene necessario ricordare che l'Amministrazione viene esonerata dall'obbligo di assistenza fiscale qualora la predetta comunicazione sia consegnata o, comunque, pervenga dopo il 15 gennaio 1998.

Si invitano codesti Uffici a voler dare ampia diffusione della presente.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Si prega trattare per ogni lettera con soli argomenti e indicare nella risposta il N. di Protocollo della Divisione a cui si risponde.

